



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

R. G. n. 4688/2020

Il Giudice

letti gli atti e sciogliendo la riserva, esaminate le deduzioni e le istanze formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi ed a verbale d'udienza del 10 dicembre 2020;

**Osserva**

Con provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo veniva ingiunto all'odierna attrice opponente di pagare senza dilazione la somma di € 160.701,00 oltre interessi e spese.

Sin dalla corrispondenza fra le parti risalente alla fase stragiudiziale risulta che la debitrice, pur non contestando di aver stipulato un contratto di compravendita di vino con la convenuta opposta e di non aver ritirato il prodotto, ha evidenziato la volontà di voler risolvere il contratto a causa delle implicazioni derivanti dalla "Pandemia da CoViD-19 che ha causato la limitazione della vendita al dettaglio, l'annullamento degli ordini e dei contratti con la conseguente impossibilità di rivendita del prodotto" agli esercenti al dettaglio.

Impropriamente nelle proprie missive stragiudiziali la debitrice dichiara di voler risolvere il contratto ex art. 1467 cod. civ., non rappresentando l'eccessività onerosità sopravvenuta un'ipotesi di risoluzione *ex lege* del vincolo contrattuale (necessitando a tal fine di apposita pronuncia giudiziale costituiva).



Tuttavia, al fine di valutare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa al provvedimento di ingiunzione così come chiesto in opposizione, meritano di essere svolte alcune considerazioni più approfondite.

In relazione agli effetti della pandemia causata dal Co.Vi.D.-19, infatti, nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive, sussiste ancor più un obbligo delle parti, di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale dello stesso sussistente al momento della contrattazione iniziale (nel caso di specie il contratto è stato concluso a settembre 2019, prima dell'inizio della crisi pandemica e di ogni avvisaglia di essa nel nostro Paese).

Ebbene, da ciò deriva che, in assenza di rinegoziazione del contratto, deve ritenersi doveroso fare ricorso alla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancita dall'art. 2 della Carta costituzionale al fine di riportare il contratto entro i limiti della sua normale alea.

Tale soluzione, peraltro già stata seguita nella giurisprudenza di merito, in relazione ad altri contratti sinallagmatici, in sede cautelare (nello specifico, con riferimento ai termini di un contratto di locazione per il quale il conduttore aveva visto la propria attività ridotta a causa delle misure emergenziali, disponendo la riduzione dei canoni di locazione e la sospensione della garanzia fideiussoria, cfr. Tribunale Roma, 27 agosto 2020), merita di essere condivisa ma al contempo rimeditata nel presente caso, in quanto di fronte ad un fenomeno straordinario che ha sconvolto la realtà socio-economica, prima ancora che giuridica, interagendo sulla sfera dei diritti personali e dei processi economici e sociali – è necessario che la giurisprudenza adotti una prospettiva nuova di carattere anch'essa extra-ordinaria.



Se, da un lato, in base al testo normativo dell'art. 1467, comma terzo, cod. civ. e all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, la rettifica delle condizioni contrattuali "squilibrata" può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, dall'altro la crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la chiusura forzata delle attività commerciali – ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione – devono qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale.

Il Tribunale di Roma citato ritiene che la soluzione di fronte a tale situazione di sopravvenienze eccezionali non regolate dalla legge o dal contratto che generino un evidente squilibrio delle prestazioni, sia, quantomeno in sede cautelare, l'intervento del giudice in ragione del mancato adempimento delle parti all'obbligo di rinegoziare in buona fede del contenuto del contratto.

Tuttavia (condividendo sul punto le osservazioni mosse dalla dottrina più recente) si ritiene che tale intervento giudiziale sia possibile semplicemente, concorrendone i presupposti e senza far un sovrabbondante ricorso alla generale clausola di buona fede, anche solo in ragione dei poteri equitativi concessi al giudice dall'art. 1374 cod. civ., con onere alle parti di invocarne e provarne correttamente i motivi di applicazione o esclusione nel caso di specie.

Ciò considerato, sussistono allora ai fini del provvedimento ex art. 649 cod. proc. civ., giustificati motivi per sospendere la provvisoria esecuzione concessa al provvedimento di ingiunzione opposto n. 2019/2020 emesso dal Tribunale di Treviso il 14 luglio 2020.

assegna

a decorrere dal 28 dicembre 2020:



1) termine sino al 27 gennaio 2021 per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) termine sino al 26 febbraio 2021 per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificata dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) termine sino al 18 marzo 2021 per le sole indicazione di prova contraria;

e rinvia

all'udienza del 27 maggio 2020 alle ore 10:00 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Si comunichi.

Treviso, 21 dicembre 2020

**Il Giudice**

**Dott. Alberto Barbazza**

